

Borsa di studio salva anche senza tutti i crediti

Per il Tar Lazio (sentenza n. 14396/2024) il comportamento dell'ente che eroga sussidi e agevolazioni ai giovani studenti deve essere «deale», per cui il via libera alla borsa di studio va dato anche se il beneficiario per un mero errore di compilazione della domanda ha indicato crediti insufficienti.

Nella vicenda il ricorrente sosteneva di aver compilato la domanda online di borsa di studio, incorrendo in un mero ed evidente errore materiale che aveva comportato la sua esclusione dalla graduatoria nonostante il pieno possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal bando annuale (che peraltro potevano essere facilmente verificati dagli esaminatori stando alla documentazione probatoria allegata). In particolare, lo studente evidenziava che in data 25 novembre 2023 aveva presentato formale istanza di riesame in autotutela della propria domanda, chiedendo all'ente di verificare il pieno possesso dei requisiti e riammetterlo all'assegnazione della borsa di studio; quest'ultima però rimaneva priva di riscontro.

I rapporti tra amministrazione e cittadino devono essere improntati al rispetto della buona fede e della correttezza posto che l'amministrazione è tenuta a rispettare le norme che impongono di agire con lealtà e correttezza la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto della pubblica amministrazione coinvolta nella specifica procedura. Ebbene, nel caso in esame appariva di tutta evidenza che lo studente possedeva i requisiti per la borsa di studio e che solo per una mera svista non li aveva indicati.

— **Pietro Alessio Palumbo**